

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

e

11<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1964

(1<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione GARLATO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche » (640) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ALBERTI, relatore . . . . .	2
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	10
CASSINI . . . . .	7
CROLLALANZA . . . . .	7
FABRETTI . . . . .	12, 13
FERRARI Francesco . . . . .	4, 11, 15
FERRONI . . . . .	12, 14
GAIANI . . . . .	5, 6, 11
GENCO . . . . .	4, 6
LOMBARDI . . . . .	3, 4, 9, 11
LORENZI . . . . .	2, 7, 11

MACCARRONE . . . . .	Pag. 9, 13
MANCINI, Ministro della sanità . . . . .	10, 11, 12, 13
SAMEK LODOVICI . . . . .	9, 13
SPASARI . . . . .	9
ZANNIER . . . . .	6, 7, 12

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti:

della 7<sup>a</sup> Commissione i senatori:  
Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Milillo, Restagno, Spasari, Spezzano, Vergani e Zannier;

della 11<sup>a</sup> Commissione i senatori: Alberti, Cassese, Cassini, Di Grazia, Ferroni, Lorenzi, Maccarrone, Rosati, Samek Lodovici, Sellitti, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

*Intervengono il Ministro della sanità Mancini ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Battista.*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche » (640)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**A L B E R T I , relatore.** Onorevole Ministro, onorevoli senatori, per essere certo di dire le cose essenziali e più importanti sul disegno di legge al nostro esame ricorrerò a quella che, in linguaggio universitario, si chiama una *lectio brevis*.

Dirò subito che ogni qual volta, per esigenze di armonia legislativa, si modifica una legge si dovrebbe procedere all'approvazione del nuovo provvedimento con la massima urgenza in considerazione dell'aspettativa che esso ha creato negli interessati.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame delle Commissioni riunite igiene e sanità e lavori pubblici del Senato costituisce una logica conseguenza della vigente legge sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici, dei Provveditorati alle opere pubbliche e degli ingegneri del Genio civile, relativamente all'approvazione dei progetti di opere pubbliche di un certo importo, e sulla competenza altresì degli organi consultivi regionali in ordine alla stessa materia. Attualmente, i Provveditorati alle opere pubbliche approvano i progetti per un importo fino a 500 milioni di lire, mentre per gli importi superiori è competente il Ministro dei lavori pubblici.

Per evidenti ragioni di analogia, è opportuno portare la competenza dei medici provinciali, e se del caso dei veterinari provin-

ciali, relativamente all'approvazione, da 200 milioni, quale è l'attuale limite, a 500 milioni di lire per adeguarla a quella dei provveditori alle opere pubbliche, e lasciare al Ministro della sanità l'approvazione dei progetti comportanti spese eccedenti i 500 milioni, come ora avviene per il Ministro dei lavori pubblici.

Analogamente, il Consiglio provinciale di sanità, ora competente ad esprimere il proprio parere sui progetti fino a 200 milioni, avrà la medesima competenza per progetti di spesa fino a 500 milioni, mentre per quelli di importo inferiore a 100 milioni si ritiene sufficiente, come avviene per le altre opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Per i progetti comportanti una spesa per oltre 500 milioni, competente consultivamente è il Consiglio superiore di sanità.

Naturalmente, il parere dovrà essere espresso, per gli importi suddetti, oltre che dagli organi consultivi suindicati, anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per gli importi superiori a 500 milioni; dal Comitato amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, per gli importi da 100 a 500 milioni; analogamente l'approvazione, per i suddetti importi, è anche di competenza, oltre che degli organi della Sanità, dei corrispondenti organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e cioè del Ministro dei lavori pubblici e del Provveditore regionale alle opere pubbliche.

A guisa di perorazione per la rapida approvazione di questo disegno di legge farò mio un saggio proverbio dicendo *bis dat qui prius dat*, e mi auguro che anche gli onorevoli senatori siano del mio stesso avviso.

**L O R E N Z I .** Desidero vivamente congratularmi con il Ministro della sanità, onorevole Mancini, e con il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Pieraccini, i quali, con la presentazione di questo disegno di legge, sono venuti incontro ad un desiderio legittimo e sentito da parte delle Amministrazioni ospedaliere.

Coloro che, come me, hanno una lunga esperienza di tali Amministrazioni conosco-

no le innumerevoli lungaggini burocratiche che intercorrono tra la progettazione, ad esempio, di un dato edificio, e la sua approvazione a causa dei lenti passaggi delle pratiche tra il Consiglio superiore della sanità, e quindi gli uffici del Ministero della sanità, e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e quindi gli uffici di tale Ministero.

A volte passano mesi e mesi, se non addirittura anni, durante i quali le povere Amministrazioni si trovano a dover sopportare oneri sempre crescenti. A tale proposito, vorrei qui portare un esempio che può servire a mettere in evidenza l'attuale situazione.

L'anno scorso, nella mia provincia, per realizzare una certa attrezzatura ospedaliera erano stati reperiti 280 milioni di lire, ma la gara di appalto non si potè fare essendo andata deserta. Per effettuare la gara in soprapprezzo si sono perduti mesi preziosi in lungaggini burocratiche, durante i quali io ho visitato e sollecitato più volte gli uffici del Ministero dei lavori pubblici.

La conclusione è stata che, quando la pratica ha terminato il suo *iter*, la spesa da 280 milioni era arrivata a 365 milioni a causa dell'aumento del prezzo dei materiali e della manodopera, con una conseguente ingente perdita di denaro per povere Amministrazioni come le nostre.

Ritengo piuttosto soddisfacenti le cifre relative agli importi delle opere di cui al presente provvedimento anche se, naturalmente, avrei desiderato che tali cifre fossero più elevate. Ad ogni buon conto, questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, viene incontro a legittime aspirazioni ed a vive attese; e pertanto sarò ben lieto di approvarlo ringraziando ancora una volta i Ministri della sanità e dei lavori pubblici per la comprensione dimostrata nell'affrontare questo problema.

L O M B A R D I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, in linea di massima non ho alcuna difficoltà a dichiararmi favorevole a questo provvedimento; vorrei però fare qualche osservazione.

La legge 30 luglio 1959, n. 595, che questo disegno di legge si propone di modificare, venne varata con straordinaria rapidità sot-

to l'assillo della urgenza di provvedere a dettare norme sull'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igieniche. Per la verità, bisogna riconoscere che tale legge del 1959 si è dimostrata inadeguata a risolvere i problemi esistenti in questo campo e, a mio avviso, il provvedimento in esame non contribuisce gran che a migliorarla.

Prima di tutto infatti c'è da obiettare che le presenti norme hanno una portata troppo limitata e che l'elevazione dei vari limiti di spesa rispetto alle disposizioni della legge del 1959 è insufficiente tenuto conto del fabbisogno. Inoltre, devo confessare che non mi rendo conto della ragione per cui gli organi competenti, che hanno elaborato il testo in esame, non abbiano provveduto anche a modificare le procedure e le competenze degli organi decentrati dei due Ministeri interessati.

A tale proposito, vorrei far osservare che, per quanto riguarda l'organizzazione decentrata dei Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, non ci troviamo assolutamente di fronte ad una situazione di parallelismo. La prima Amministrazione, infatti, è carente di un'organizzazione a carattere regionale, mentre il Ministero dei lavori pubblici dispone di tutta una rete periferica che va dal Genio civile ai Provveditorati e poi agli Uffici centrali.

Questo stato di cose ha generato delle anomalie per quanto riguarda il coordinamento tra le funzioni del medico provinciale, o del veterinario provinciale, ed il provveditore alle opere pubbliche in sede regionale.

Ora, mi pare che il disegno di legge in esame non contribuisca a portare dei miglioramenti in questo campo, anzi, ritengo che esso crei nuove disarmonie e contraddizioni.

L'articolo 2 dice, alla lettera *b*), che i progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni. Nel secondo comma dello stesso articolo, alla lettera *a*), si aggiunge che, sui progetti delle

opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale, se la spesa totale non supera i 100 milioni di lire.

Infine, al punto *b*) del secondo comma dello stesso articolo 2, si precisa che, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni, devono esprimere parere il Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

Che cosa si può rilevare da tutto questo? In definitiva, il medico provinciale, per il progetto di un'opera il cui valore non supera i 100 milioni, a chi darà il suo parere?

C'è da pensare che lo dia a sè stesso, in quanto, dalla formulazione dell'articolo 2, mi sembra appaia evidente che il medico provinciale dovrebbe ad un tempo approvare ed esprimere il suo parere su di uno stesso progetto. Tanto varrebbe allora, per evitare queste incongruenze, che alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 2 si togliessero le parole: « ed il medico provinciale », lasciando solo all'ingegnere capo del Genio civile il compito di esprimere un parere quando la spesa totale dell'opera non supera i 100 milioni.

Va inoltre rilevato che, per quanto riguarda le competenze dell'ingegnere capo del Genio civile, il provvedimento in esame contiene norme modificative rispetto a quelle dettate dall'ultima legge sul decentramento amministrativo; pertanto, il testo in discussione va attentamente esaminato anche sotto questo riguardo.

Con questo, onorevoli senatori, ho finito di esporre quelle considerazioni che, a mio avviso, sarebbe stato utile tener presenti nella elaborazione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ai fini della chiarezza della nostra discussione vorrei sapere se l'onorevole Lombardi desidera concretare in emendamenti le sue proposte.

**LOMBARDI.** Prima di decidere se presentare degli emendamenti, che implicherebbero il ritorno alla Camera dei deputati del provvedimento, desidero ascoltare quanto diranno i prossimi oratori.

**FERRARI FRANCESCO.** Faccio senz'altro mie le considerazioni degli onorevoli Lorenzi e Lombardi e desidero solo aggiungere qualche altra breve osservazione, in quanto ho seguito molto da vicino l'iter dell'applicazione pratica di provvedimenti del genere di quello oggi in esame.

Più precisamente, ritengo che per mezzo di un emendamento da apportare al testo in discussione — o mediante un ordine del giorno — si debba affrontare il problema della procedura da seguire nell'approvazione dei progetti stralcio o parziali per i quali, a mio avviso, beninteso quando non contengano aggiunte, integrazioni o varianti al progetto generale già approvato, si dovrebbe seguire la via della competenza dei valori.

**PRESIDENTE.** La sua osservazione, senatore Ferrari, è molto giusta e pertinente, ma di carattere così generale che coinvolge tutto il complesso di approvazioni riguardanti opere pubbliche.

Pertanto, mi sembra inopportuno accogliere la sua proposta solo per quanto riguarda il settore delle opere igieniche di cui ci stiamo occupando, e le vorrei inoltre far notare che, in fondo, la proposta stessa esula alquanto anche da quelle che sono le nostre competenze in materia.

**GENCO.** Il disegno di legge in discussione non fa altro, in definitiva, che elevare i vari limiti di spesa per questo particolare settore di opere pubbliche e, a questo proposito, vorrei porre all'onorevole Ministro della sanità una domanda: le somme che vengono stanziare per tutti questi lavori sono iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici o in quello della sanità?

Per quello che mi consta, queste somme sono iscritte nel bilancio dei lavori pubblici, per cui, dal momento che tale è l'organo erogatore dei fondi necessari, non riesco a spiegarmi perchè con il presente provvedimento non si affidi allo stesso Ministro dei lavori pubblici la competenza primaria in fatto di approvazione di progetti di opere igieniche, senza con questo voler sminuire le funzioni del Ministero della sanità.

Tali funzioni, infatti, anche se la mia proposta venisse accettata, sarebbero salvaguardate in quanto il medico provinciale fa parte con diritto di voto di ogni Comitato tecnico-amministrativo esistente presso ogni Provveditorato.

In definitiva, la mia osservazione tende solo a questo: arrivare ad una maggiore semplificazione delle procedure relative alla approvazione di questi progetti di opere pubbliche ravvicinando i tempi tra la presentazione e l'approvazione dei progetti stessi.

Questo è il motivo per cui prego il Ministro della sanità di considerare se non sia il caso di presentare a tal fine, magari non ora ma entro breve lasso di tempo, un disegno di legge. Mi preme infatti mettere in rilievo la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici che è notevole, sia per quanto attiene alle gare di appalto che agli accenti, ai collaudi. Mi pare quindi un controsenso che un'Amministrazione che ha tali responsabilità affidi poi il decreto di approvazione al Ministro della sanità per gli importi superiori ai 500 milioni, e al medico provinciale per gli importi inferiori ai 500 milioni di lire.

Ora, nel disegno di legge è detto che è al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, che compete l'approvazione delle opere il cui importo è superiore a lire 500 milioni; accanto a ciò è detto che per le opere il cui importo è inferiore a lire 500 milioni l'approvazione spetta al Provveditorato alle opere pubbliche, del cui Comitato tecnico fa parte con diritto di voto il medico provinciale.

Non vorrei che tutto ciò comportasse una perdita di tempo, perchè i medici provinciali hanno moltissimi impegni e viene quindi a mancare loro il tempo per adempiere anche a questi compiti particolari, cosicché, normalmente, essi demandano in casi del genere le loro attribuzioni a docenti universitari della Facoltà di medicina (dico ciò perchè mi risulta dalla mia esperienza personale) i quali, a seconda della loro materia di insegnamento, tendono ad orientare il progetto secondo particolari interessi.

Mi spiego con un esempio: il medico provinciale incaricato di redigere un parere per

un progetto di ospedale demanda tale compito al titolare della cattedra di chirurgia della propria Università. Costui esamina il progetto e certamente, o per lo meno quasi certamente, rileverà che al reparto chirurgico è stato dato poco risalto. Altrettanto, se non peggio, accadrà se tale incarico, invece che al professore di chirurgia, venga demandato al professore di igiene.

In conseguenza di ciò, le procedure verrebbero, anzichè semplificate, viepiù complicate.

Queste erano le osservazioni che mi proponevo di fare e dichiaro altresì che condivido in gran parte le considerazioni fatte dai colleghi Lombardi e Florena.

G A I A N I . Ritengo che le osservazioni fatte dal collega Lombardi siano perfettamente pertinenti.

La prima, sulla quale mi dichiaro concorde, riguarda il fatto che è il medico provinciale che dà il parere e che poi, di concerto con il Provveditore alle opere pubbliche, deve decidere sui progetti non superiori a lire 500 milioni.

Pertanto il quesito si pone in questi termini:

- 1) se ci convenga eliminare tale anomalia che esiste già nella legge preesistente;
- 2) in quale modo si debba procedere per eliminare l'anomalia stessa.

Il collega Lombardi ha detto che per eliminarla basterebbe, alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2, escludere il medico provinciale, col risultato che si avrebbe solo il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

In tal modo il medico provinciale verrebbe interpellato solo sui progetti sui quali deve essere consultato l'organo sanitario.

Ritengo che, per correttezza, si dovrebbe procedere ad eliminare tale anomalia che esiste ed è chiara: colui che deve decidere non può contemporaneamente esprimere il parere.

Tuttavia mi pare di maggior importanza la seconda osservazione del collega Lombardi; anche a mio avviso sarebbe opportuno che per le opere di importo inferiore

ai 100 milioni venisse demandata all'ingegnere capo del Genio civile, anzichè la sola competenza di esprimere il parere, anche quella di emettere il decreto di approvazione del progetto; ciò appunto al fine di abbreviare l'iter burocratico, e mi sembra che questo sia quanto ha sostenuto il senatore Lombardi.

**G E N C O .** Ma l'ingegnere capo del Genio civile fa parte del Provveditorato. I fondi del Ministero dei lavori pubblici sono divisi nel bilancio, non provincia per provincia.

**G A I A N I .** Ma sono divisi provveditorato per provveditorato.

Ma, a parte il fatto che noi condividiamo le suddette osservazioni, a parte il fatto che noi siamo anche d'accordo di elevare i minimi stabiliti con la legge 30 luglio 1959, n. 595, anche per le opere sanitarie, ripeto che le considerazioni fatte dal collega Lombardi sono pertinenti e penso che la Commissione dovrebbe tenerne conto soprattutto per quanto riguarda la seconda parte.

Altri colleghi ci potranno chiarire se convenga procedere a tali correzioni e in qual modo la procedura possa essere snellita appunto per raggiungere gli scopi che ci proponiamo e che sono stati illustrati all'inizio della seduta anche dal collega Lorenzi: sburocratizzare, fare presto per impedire il verificarsi di episodi incresciosi, quali quelli appunto esposti dallo stesso senatore Lorenzi.

**Z A N N I E R .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; vorrei, se mi sarà possibile, tentare di chiarire meglio quanto ha già fatto presente il senatore Lombardi.

Nel mio recente intervento sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ho sottolineato la necessità di ordinare e disciplinare organicamente questa materia delle competenze.

Partiamo quindi dalla legge fondamentale del decentramento amministrativo, cioè dalla legge 30 giugno 1955, n. 1534, che per la prima volta stabilì dei limiti di valore per l'approvazione dei progetti delle varie opere

pubbliche: 100 milioni, 30 milioni, eccetera...

Questa legge venne poi modificata con legge 23 marzo 1964, n. 134, che ha elevato i limiti di valore a 500 milioni per il Provveditorato alle opere pubbliche, e a 100 milioni per l'Ufficio del Genio civile; quindi fino a 100 milioni la competenza è dell'ingegnere capo del Genio civile. Questa legge disciplina tutte le opere che sono finanziate in base alla legge n. 589.

In analogia e parallelamente a questa modifica, abbiamo attualmente all'esame questo disegno di legge che tende però a modificare soltanto i limiti dei valori delle competenze della preesistente legge n. 595.

Mi riallaccio a questo punto a quanto ha detto il senatore Lombardi, perchè anche nel settore dell'edilizia scolastica noi abbiamo la legge 24 giugno 1962, n. 1073, che estende fino a 100 milioni la competenza, per l'approvazione dei progetti, dell'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale e con il provveditore agli studi.

Analogamente abbiamo, per tutte le opere finanziate in base alla legge n. 589, la facoltà dell'ingegnere capo del Genio civile di approvare i progetti fino a 100 milioni.

Mi sembrerebbe quindi logico che anche nel caso previsto dal presente disegno di legge, l'ingegnere capo del Genio civile avesse la facoltà, di concerto con il medico provinciale, di approvare i progetti fino a 100 milioni.

Avremmo in tal modo una sistematica omogenea per tutte le leggi che operano nel settore igienico-sanitario e dell'edilizia scolastica.

Evidentemente, bisognerebbe modificare l'articolo 1: infatti dove si parla di approvazione dei progetti, il provvedimento risulta carente per la fascia di spesa che va da zero lire a 100 milioni, ed è in questa fascia che noi abbiamo introdotto sistematicamente in tutte le leggi l'approvazione dell'ingegnere capo del Genio civile.

Io che vivo continuamente a contatto con queste particolari forme di attività, so per esperienza che nei Comuni la maggior parte delle opere riguardano lavori di fognature,

di acquedotti ecc., i cui importi di spesa si aggirano intorno ai 30 o 40 milioni.

Se noi arriviamo all'introduzione del succitato concetto, raggiungeremo un obiettivo veramente positivo, quello cioè di snellire tutta la procedura di approvazione.

Ciò comporta però inevitabilmente la modifica di questo disegno di legge, il cui testo è stato integralmente copiato dalla legge precedente spostando solo i limiti di valore, senza tener conto di questa sistematica che, come ho detto, è già stata adottata in altri settori, e che io avevo già più volte suggerito.

**L O R E N Z I .** Bisogna distinguere le varie ipotesi: infatti le affermazioni del collega Zannier possono valere per quanto riguarda le fognature, i cimiteri, ma non certo per gli ospedali.

**Z A N N I E R .** L'introduzione del nuovo concetto da me proposto non tocca la procedura per le altre opere previste dal disegno di legge.

Proponevo di snellire intanto la procedura per tutte quelle opere il cui importo non superi i 100 milioni.

Concordo inoltre con il senatore Ferrari circa l'opportunità che i progetti stralci o parziali seguano per l'approvazione le competenze dei valori, nel caso in cui tali progetti non comportino modifiche o varianti all'opera preventivamente approvata. Dato che si tratta di provvedimenti di natura amministrativa, ritengo che all'uopo potrebbe essere emanata una circolare ministeriale.

Tuttavia ritengo che la modifica sostanziale da apportarsi al disegno di legge sia quella di riconoscere la competenza, per le opere fino a 100 milioni, all'ingegnere capo del Genio civile di concerto con il medico provinciale.

**C A S S I N I .** Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, desidero fare soltanto alcune osservazioni sulla priorità di competenza nella materia al nostro esame, soprattutto in risposta alle considerazioni avanzate dal senatore Genco e dal senatore Lombardi.

Secondo il mio punto di vista, l'organo più competente, dato che si tratta di materia sanitaria, è il Ministro della sanità, e tale competenza è infatti affermata all'articolo 1. Prendendo le mosse da questa precisazione, bisogna esaminare quale sia conseguentemente la figura del medico provinciale.

Il medico provinciale ha un duplice profilo: in primo luogo è il rappresentante del Ministro della sanità; in secondo luogo è anche un organo tecnico pari all'ingegnere capo del Genio civile. Ora a me sembra che il disegno di legge rifletta con precisione tale criterio, perchè, dove l'importo delle opere è superiore ai 500 milioni, la competenza è del Ministro della sanità; dove è inferiore, l'approvazione spetta al medico provinciale come rappresentante del Ministro della sanità.

Quindi voler sostenere che l'ingegnere capo del Genio civile si trova sullo stesso piano del medico provinciale in questa funzione è inesatto, perchè l'ingegnere capo del Genio civile è un organo tecnico consultivo, mentre il medico provinciale è un organo deliberante, che può deliberare appunto perchè rappresentante del Ministero della sanità.

Quindi, appunto perchè l'ingegnere capo del Genio civile è sempre e soltanto un organo tecnico, giustamente all'articolo 1 si prevede che egli esprima solo il parere.

All'articolo 2 la competenza è invertita: cioè, mentre all'articolo 1 si dice che la competenza è del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, all'articolo 2 si dice che la competenza è del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della sanità.

L'approvazione deve competere, in conclusione, ai due Ministri e al medico provinciale; gli altri sono organi tecnici e non possono quindi, a mio avviso, emettere decreti di approvazione.

**C R O L L A L A N Z A .** A me sembra che questo disegno di legge abbia dato lo spunto a parecchi argomenti indubbiamente meritevoli di essere esaminati da parte della Commissione.

Particolarmente i colleghi Lombardi, Ferrarri e Genco hanno fatto delle osservazioni quanto mai giuste e pertinenti che dovrebbero, a mio parere, indurre la Commissione, prima di arrivare all'approvazione del disegno di legge, a considerare quali mezzi possano adottarsi per assicurare una maggior snellezza alle procedure burocratiche.

Tra le proposte avanzate, quella del senatore Ferrarri può essere facilmente tradotta, come rilevava lo stesso senatore Zanier, in un ordine del giorno che inviti il Ministero a risolvere la questione coll'emanazione di una circolare.

Le obiezioni del senatore Lombardi sono talmente chiare e convincenti che è evidente che bisogna procedere alla correzione del testo del disegno di legge.

Ma l'osservazione principale, di fondo, è, a mio avviso, quella fatta dal senatore Genco. Il concetto è il seguente: non solamente nella prassi, ma secondo i più elementari principi del diritto amministrativo, chi amministra i fondi è l'organo che deve poi assicurare tutto l'*iter* degli adempimenti inerenti ad una determinata opera.

Ora, nel caso delle opere igieniche e delle opere sanitarie in generale, è il Ministero dei lavori pubblici che amministra i fondi necessari. Ciò non significa che l'*iter* amministrativo debba escludere o prescindere dall'organo specificatamente competente nel settore tecnico.

E allora basta riportarsi a quella che è la legge fondamentale del Ministero dei lavori pubblici, ed alla successiva legge del 1933, che ha poi affermato in maniera assoluta la competenza, in materia di opere pubbliche, dello stesso Ministero dei lavori pubblici, giungendo perfino ad allargarla alle opere di carattere militare (escluse solo le fortificazioni), come la costruzione delle caserme, degli aeroporti e delle altre opere che erano di competenza dei vari Ministeri — i vari Ministeri militari di un tempo — assegnando al predetto Ministero anche il compito di provvedere annualmente alle opere igienico-sanitarie e scolastiche.

Naturalmente il Ministero dei lavori pubblici non era l'unico arbitro nell'amministrazione dei fondi, per cui, se si trattava, ad

esempio, di costruire delle carceri, esso, avendo a disposizione un fondo di 100 milioni, decideva, di concerto con il Ministro della giustizia e in base alle indicazioni di quest'ultimo, se il carcere si sarebbe costruito nel Comune A o nel Comune B.

Quando poi si passava all'esame e quindi all'esecuzione delle opere di una certa complessità, che cioè superavano i 500 milioni di spesa — a parte il fatto che nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, come nei Provveditorati alle opere pubbliche, siedono i rappresentanti qualificati dei Ministeri interessati in grado di portare un valido contributo alla discussione — era sempre il Ministro dei lavori pubblici, e non quello della sanità, che alla fine approvava il progetto anche se, naturalmente, egli aveva l'obbligo di sentire il Consiglio superiore di sanità.

Ritengo che, se oggi si riaffermasse la competenza primaria del Ministro dei lavori pubblici, tutta la confusione e l'incertezza che si sono determinate in questo campo nel dopoguerra scomparirebbero. Piano piano infatti, i vari Ministeri hanno svuotato il Ministero dei lavori pubblici di questa sua competenza anche se, dal punto di vista legislativo, nessuna nuova legge è intervenuta a modificare od abrogare quella del 1933.

Ho tenuto a sottolineare quanto sopra, perchè mi è parso che l'osservazione fatta dal senatore Genco fosse pertinente e legittima, sia dal punto di vista del diritto amministrativo, sia dal punto di vista pratico, al fine di evitare lungaggini burocratiche e confusioni inutili.

Si tratta, me ne rendo conto, di un grosso problema che non pretendo certamente si possa affrontare in questa sede, ma che desidero additare all'attenzione del Governo. In definitiva, si tratterebbe di prendere occasione da questo disegno di legge, che mi dichiaro pronto ad approvare con i piccoli correttivi di cui abbiamo discusso, per convincersi che è giunto il momento di mettere ordine in questa delicata materia e per evitare che anche le più modeste pratiche, il cui *iter* dovrebbe risolversi in pochi giorni, rimangano insabbiate a lungo presso i Ministeri causando tutti gli inconvenienti che ben conoscete.

**M A C C A R R O N E**. Desidero fare solo qualche breve considerazione sulla discussione fin qui svoltasi per dichiararmi, innanzitutto, d'accordo con quanti hanno auspicato che vengano precisate meglio, nel testo del provvedimento, i limiti dei valori delle competenze ai tre livelli: provinciale, regionale e nazionale. Direi tuttavia che il nostro esame si dovrebbe fermare esclusivamente su questo punto, in quanto, se iniziassimo un'approfondita discussione in questo campo, dovremmo considerare tutto l'ordinamento dell'Amministrazione pubblica e delle varie competenze, non solo per quel che riguarda i rapporti tra i Ministeri dei lavori pubblici e della sanità, ma tra i Lavori pubblici e i Trasporti, la Marina mercantile e così via.

Ritengo che il presente provvedimento risponda all'esigenza che lo Stato penetri sempre più largamente nei diversi settori della vita sociale e che i diversi Ministeri conservino la competenza nel proprio campo. Nell'articolo 1, infatti, si fa riferimento ad opere per le quali il giudizio tecnico prevalente deve essere quello di carattere igienico-sanitario, e si stabilisce che la competenza primaria per tali opere debba essere del Ministero della sanità con l'indispensabile concerto con il Ministero dei lavori pubblici; nell'articolo 2, invece, si parla di opere la cui competenza tecnica primaria è di natura ingegneristica, in quanto si tratta di acquedotti, fognature ed opere idrauliche in genere e, solo secondariamente, di natura sanitaria, attribuendone la competenza primaria al Ministero dei lavori pubblici di concerto con la Sanità. Il rispetto di queste competenze mi sembra che costituisca il pregio maggiore di questo provvedimento, anche se dobbiamo non dimenticare che, in molte provincie, gli uffici periferici del Ministero della sanità non sono stati finora investiti di funzioni di grande responsabilità, per cui si potrà magari verificare qualche inconveniente. Questo fatto, però, non ci deve fermare, anche se costituisce un argomento atto a richiamare l'attenzione del legislatore e dell'esecutivo; non ci deve fermare, dicevo, tutte le volte che ci troviamo sul punto di attribuire nuovi compiti agli

uffici centrali o periferici del Ministero della sanità, altrimenti questa Amministrazione non riuscirà mai ad assolvere alle sue necessarie funzioni.

Concludendo, mentre mi dichiaro d'accordo con quanto è stato detto dai senatori Zannier, Ferarri e Lombardi, devo dire che considererei un grave errore ed un danno il ritorno ad un passato denso di errori anche in questo campo della pubblica Amministrazione, trasferire la competenza primaria di cui all'articolo 1 di questo provvedimento dal Ministero della sanità a quello dei lavori pubblici.

**S A M E K L O D O V I C I**. Ritengo che l'opportunità di approvare questo disegno di legge risulti più che evidente e trovo il testo in esame adeguato al raggiungimento del fine che ci proponiamo: snellire ed affrettare l'iter dell'esame e dell'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igienico-sanitarie.

L'unica osservazione che vorrei fare è questa: si potrebbe vedere di portare da 100 a 200 milioni il limite di spesa perchè, come è stato già fatto rilevare, 100 milioni — specie quando si tratta di un ospedale — costituiscono una cifra piuttosto modesta.

A parte questa mia osservazione, che eventualmente concretizzerò in un formale emendamento, mi dichiaro senz'altro favorevole al provvedimento.

**S P A S A R I**. Le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori sono pertinenti e di notevole importanza, ma ritengo che richiederebbero un approfondito dibattito che non si può compiere in questa sede, data l'urgenza di varare questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Tali osservazioni, però, potrebbero essere utilmente tenute presenti dal Governo all'atto della formulazione delle prossime leggi in materia e, a questo proposito, ritengo che esse potrebbero ora trovare la loro sede più adatta in ordini del giorno.

**L O M B A R D I**. Gli argomenti che hanno formato oggetto della nostra discussione rispecchiano due diversi ordine d'idee. Per

quel che riguarda le considerazioni di carattere generale sul problema delle competenze, è stato fatto giustamente rilevare che questo problema non si può nè affrontare nè risolvere oggi. Per quel che riguarda invece la proposta di elevare i limiti della spesa che questo disegno di legge prevede, ritengo anch'io che non sia il caso di modificare nulla nel testo in quanto si creerebbero disarmonie con tutte le altre opere in cui è previsto l'intervento del Ministero dei lavori pubblici. Insisto, però, sulle proposte da me prima avanzate e che ho concretizzato, assieme al senatore Zannier, in vari emendamenti.

Ritengo infatti che il mese di tempo che si perderà perchè la Camera dei deputati riesamini il disegno di legge non costituisca grave pregiudizio, messo in relazione ai mesi, o addirittura agli anni, che si perderebbero accettando il criterio cui è ispirato questo provvedimento.

**M A N C I N I**, *Ministro della sanità*. Ho seguito con molto interesse le osservazioni fatte dai vari senatori e sono d'accordo con coloro che hanno, tra l'altro, sostenuto che parte della materia, giustamente sottolineata, dovrà essere presa in considerazione in altra occasione. Ciò soprattutto per quanto riguarda le competenze, dove il problema necessariamente si allarga non soltanto a quelle del Ministero dei lavori pubblici e della sanità, ma di tutti gli altri Ministeri.

Sono problemi che esistono e di cui riconosciamo l'esistenza e certamente si dovrà vedere in quale modo ed in quale occasione poterli affrontare.

Credo sia noto a tutti i membri della Commissione l'obiettivo che si propone il presente disegno di legge, quello cioè di sincronizzare le attività dei vari organi, al fine di rendere più rapide le procedure.

Concordo con coloro che, in rapporto alle osservazioni avanzate dal senatore Lombardi, hanno sottolineato l'opportunità che, per tale materia, si possa presentare un ordine del giorno.

Vi è inoltre l'anomalia, che ha sottolineato il senatore Lombardi ed è stata anche ampiamente illustrata dal senatore Gaiani, per cui

il medico provinciale verrebbe ad esprimere il suo parere e a dare poi l'approvazione sulla stessa opera.

Ora è indubbio che tale anomalia esiste, ma vorrei che si accertasse, e in ciò mi affido alla maggior competenza del senatore Lombardi, se essa nasce oggi con la presentazione di questo disegno di legge o se invece non esisteva già nella legge precedente; perchè, se esisteva precedentemente, pregherei il senatore Lombardi di voler desistere della sua correzione, che comporterebbe un ritardo nell'approvazione del disegno di legge, e quindi nel raggiungimento degli obiettivi che esso si propone.

**B A T T I S T A**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo disegno di legge mi rimetto a quanto è stato detto dal Ministro della sanità.

Mi preme soltanto rilevare che dal provvedimento all'esame rimarrebbe escluso tutto quanto attiene al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, perchè tale materia è contemplata nella legge del 25 marzo 1959, n. 125, mentre il presente disegno di legge si riferisce soltanto alla legge n. 595. Al fine di definire anche questa materia, si potrebbe procedere in due diversi modi: o inserire un nuovo articolo, che il Ministro dei lavori pubblici ha già predisposto, nel presente disegno di legge, oppure presentare, ad iniziativa del Ministro stesso, un disegno di legge autonomo.

Ritengo che forse questa seconda soluzione sarebbe preferibile, appunto per non allargare ancora la discussione che porterebbe ad un ritardo nell'approvazione di questo provvedimento che, invece, sappiamo è molto urgente.

**P R E S I D E N T E**. Prima di passare all'esame degli articoli, do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Francesco Ferrari, accettato dal Governo e dalla Commissione.

« Le Commissioni settima e undecima riunite per esaminare il disegno di legge numero 640 invitano il Governo ad emanare disposizioni interpretative perchè i progetti

stralcio o parziali, che non siano aggiuntivi o integrativi o varianti del progetto generale già approvato, seguano per l'approvazione le competenze dei rispettivi valori ».

FERRARI FRANCESCO. Vorrei pregare il collega Lombardi, anzichè presentare degli emendamenti formali al disegno di legge, di riservarsi, dopo l'approvazione, di presentare un altro disegno di legge che apporti quelle modifiche che si rendono necessarie e che egli ha opportunamente rilevato.

LOMBARDI. Mi rimetto a quello che decidono le due Commissioni.

Faccio però notare che la discussione si è iniziata con l'intervento del senatore Lorenzi, il quale ha posto in evidenza l'urgenza assoluta dell'approvazione di questo disegno di legge appunto per superare quelle difficoltà procedurali che causano molte volte episodi incresciosi, quali quelli che egli ha illustrato.

Ora, io mi domando se, approvando il disegno di legge così come è, noi raggiungiamo effettivamente gli obiettivi che ci proponiamo.

Infatti io ritengo che, se anche noi perdiamo un mese o un mese e mezzo per arrivare all'approvazione definitiva del disegno di legge senza poi dovervi ritornare sopra magari con un altro disegno di legge, come suggeriva il collega Ferrari, per correggere le anomalie in esso contenute, noi guadagneremo sempre più tempo che non accettando il provvedimento così come è, perchè il passaggio delle pratiche al Provveditorato alle opere pubbliche implicherà, anche per ragioni di distanza, molti più mesi, che dovranno essere moltiplicati per tutti i progetti che saranno esaminati.

Alla fin fine, in pratica, noi perderemo non mesi, ma anni.

PRESENTE. Ritengo che la considerazione del senatore Lombardi sia degna di attenta valutazione, e riterrei inutile approvare questo disegno di legge se, poi, non si raggiungono con esso i fini che ci proponiamo.

LOMBARDI. A sostegno delle mie ragioni vi è l'esempio dell'ospedale del comune di Treviglio, come del resto, a causa dell'altra anomalia esistente nella legge del 1942, noi approviamo i Piani regolatori e poi vi è sempre la competenza distaccata del Ministero dei lavori pubblici che ne ritarda l'approvazione finale.

GAIANI. Mi pare che il fatto di aver dovuto modificare delle leggi già approvate dall'altro ramo del Parlamento, non abbia portato in genere una notevole perdita di tempo.

D'altronde qui si ripetono sempre le stesse cose: noi riconosciamo che vi sono delle leggi imperfette, che si potrebbe farle meglio, e, solo per il timore di perdere tempo, rinunciamo a correggerle.

Ritengo anche che quanto esposto dal collega Lombardi sia del tutto giusto ed esatto; e quindi, per parte mia, sono favorevole agli emendamenti da lui proposti.

MANCINI, *Ministro della sanità*. In base alle giustissime osservazioni che sono state fatte, ritengo anch'io che forse sarebbe opportuno procedere ad emendare il provvedimento.

LORENZI. Rimandare questo disegno di legge significa sollevare una questione di competenze che non riguarda solo il Ministero dei lavori pubblici e quello della sanità, bensì tutti i Ministeri. Noi verremmo quindi a sollevare problemi infiniti e non sarà più possibile portare avanti questo provvedimento così semplice che era stato presentato in due settimane, e passeranno forse mesi ed anni prima che esso venga approvato.

Posso soltanto dire che quando si vogliono affrontare i problemi in blocco, così come è stato prospettato, ci si trova poi sempre di fronte a qualche intralcio.

Tutto questo, tuttavia, non impedisce che il Ministero della sanità si faccia promotore di una revisione delle competenze anche in questo settore. Nel frattempo, però, non perdiamo di vista l'urgenza di realizzare le opere di cui trattasi.

**M A N C I N I**, *Ministro della sanità*. Mi sono fatto promotore della presentazione di questo disegno di legge a seguito di sollecitazioni pervenutemi dal Ministero dei lavori pubblici, il quale, avendo constatato che i limiti di spesa erano cambiati in rapporto ad altre leggi, ha proposto di riequilibrarli.

In definitiva, questo è l'oggetto del disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E**. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

*a)* dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

*b)* dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

*a)* l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

*b)* il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

*c)* il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Al primo comma di tale articolo i senatori Lombardi e Zannier hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'attuale dizione del punto *b)* con la seguente:

« *b)* dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni ».

**F E R R O N I**. Mi sia permesso, signor Presidente, far rilevare agli onorevoli Commissari che, se approviamo gli emendamenti presentati al testo in discussione, il provvedimento dovrà ritornare alla Camera dei deputati per il necessario riesame.

Gli onorevoli senatori sono tutti d'accordo su questo ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge? A nome mio e del mio Gruppo politico dichiaro che ci asterremo dall'approvare qualsiasi emendamento, in quanto riteniamo che questo ritardo sia sconsigliabile, data l'attesa di cui le presenti norme sono oggetto.

Desidererei che la Commissione si pronunciasse sulla pregiudiziale da me sollevata.

**Z A N N I E R**. Per parte mia, mi rimetto al volere della maggioranza.

**P R E S I D E N T E**. La questione da lei sollevata, senatore Ferroni, non può in alcun modo essere considerata una pregiudiziale. Infatti, la maggioranza della Commissione manifesterà la sua intenzione di approvare immediatamente il disegno di legge o di rinviarlo alla Camera dei deputati, respingendo o approvando gli emendamenti proposti, man mano che saranno posti in votazione. Chi ritiene necessaria un'immediata definitiva approvazione del disegno di legge voterà, ovviamente, contro tutti gli emendamenti.

**F A B R E T T I**. Vorrei richiamarmi a quanto ha detto prima il senatore Zannier,

Noi abbiamo un preciso mandato, che è quello di legiferare e nel migliore dei modi possibili. Questo mandato viene assolto nei due rami del Parlamento, nel senso che la legge deve essere da ciascuno di essi discussa ed eventualmente perfezionata.

Ora, nel caso specifico, noi riconosciamo i limiti e gli errori di questo disegno di legge — e mi pare che in proposito ci sia una convergenza di opinioni di carattere generale —; vi sono delle imperfezioni le quali frustrerebbero quei motivi di urgenza che sono, invece, invocati.

Pertanto, se le cose stanno in questi termini, mi domando che senso ha la pregiudiziale del senatore Ferroni. Pensiamo veramente di legiferare bene approvando questo disegno di legge così come è formulato, sapendo di intralciare, in pratica, l'esecuzione di opere necessarie ed urgenti?

M A N C I N I , *Ministro della sanità.* Questo non è esatto: non si creerà alcun intralcio.

F A B R E T T I . Noi ritarderemmo la esecuzione di opere che riteniamo, invece, urgenti e necessarie.

Ora, dal punto di vista della correttezza del legislatore, non mi sembra abnorme perdere 10, 20 giorni, tanti quanti saranno necessari perchè il disegno di legge da noi emendato ottenga dalla Camera dei deputati una rapida approvazione.

Non siamo, quindi, d'accordo sulla pregiudiziale e insistiamo, invece, perchè si arrivi alla votazione e approvazione di questo emendamento che ci sembra opportuno.

P R E S I D E N T E . Lei ha perfettamente ragione. Non si può tuttavia dimenticare ciò che qualcuno ha fatto giustamente rilevare, che cioè non possiamo approvare emendamenti improvvisati, senza badare prima al preciso significato che essi acquistano nel contesto in cui vanno ad inserirsi. Dovrei, pertanto, proporvi di sospendere la seduta per approfondire la portata degli emendamenti e, nello stesso tempo, studiare il loro coordinamento. (*Cenni di dissenso*).

Tuttavia, sarà forse più opportuno seguire la procedura normale, nel senso di passare alla votazione dei singoli emendamenti, in modo che tutti possano esprimere il proprio parere.

Conosciamo già un emendamento presentato al primo comma dell'articolo 1.

Vi comunico che, dopo le osservazioni fatte, lo stesso senatore Lombardi ha presentato un ulteriore emendamento al medesimo articolo, nel senso di sopprimere al secondo comma la lettera a). In questo caso la necessità di coordinamento è evidente.

S A M E K L O D O V I C I . La pregherei di rileggere il primo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il testo dell'emendamento è il seguente: sostituire la lettera b) del primo comma dell'articolo 1 con la seguente:

» b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni ».

S A M E K L O D O V I C I . Mi sembra che il disegno di legge così come è formulato faccia una distinzione fra gli organi che debbono approvare i progetti ed emettere il decreto e quelli, invece, che debbono esprimere il parere sui progetti medesimi. Il parere, comunque, potrebbe anche non essere vincolante.

M A C C A R R O N E . L'approvazione dei progetti è legata al parere: lo dice la legge generale.

S A M E K L O D O V I C I . Il decreto, comunque, verrà firmato dal medico provinciale o dal veterinario, qualche volta di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile; in altri casi, quando la somma è superiore, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche.

Ora io mi domando — e la mia è una domanda ingenua — se non possano esserci delle questioni di gerarchia, perchè, in un certo senso, il provveditore alle opere pubbliche verrebbe scavalcato.

**PRESIDENTE.** Possiamo passare alla votazione dell'emendamento?

**FERRONI.** Mi rendo conto di alcune imperfezioni di questo disegno di legge, ma — come ho avuto occasione di dire ieri in un'altra Commissione — di fronte ai motivi di urgenza, conviene non approfondire troppo e sorvolare su queste deficienze che, del resto, abbondano in tutta la legislazione italiana.

In virtù di questa esigenza di accelerare i tempi e in considerazione del fatto che il disegno di legge, per quanto imperfetto, segna un passo avanti nell'*iter* di certi provvedimenti, dichiaro, a nome del mio gruppo, che voterò contro qualsiasi emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1, presentato dai senatori Lombardi e Zannier del quale è stata già data lettura.

(*È approvato*).

A questo articolo è stato presentato dai senatori Lombardi e Zannier un ulteriore emendamento soppressivo della lettera *a*) del secondo comma.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È chiaro che in sede di coordinamento la lettera *b*) del secondo comma diventerà *a*) e la lettera *c*) diventerà *b*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e

la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

*a*) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

*b*) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

*a*) l'ingegnere capo del Genio civile e il medico provinciale se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

*b*) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

*c*) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Lombardi e Zannier un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I senatori Zannier e Lombardi hanno presentato altresì un emendamento aggiuntivo, nel senso di inserire nel primo comma dopo la lettera *b*), la seguente lettera *c*): « dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I senatori Zannier e Lombardi, infine, propongono un emendamento soppressivo

COMMISSIONI RIUNITE - 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>1<sup>a</sup> SEDUTA (25 giugno 1964)

della lettera *a*) del secondo comma del presente articolo.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

È chiaro che in sede di coordinamento la lettera *b*) del secondo comma diventerà *a*) e la lettera *c*) diventerà *b*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

FERRARI FRANCESCO. Dal momento che abbiamo approvato gli emendamenti, io mi permetterei di proporre come articolo aggiuntivo l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. No, senatore Ferrari, non è possibile per due motivi: in primo luogo toccheremmo un argomento che non è compreso nella materia del disegno di legge, in secondo luogo l'ordine del giorno che Ella ha presentato ha già avuto la sua conclusione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari